

Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

*“Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti
i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati”*

(Delibera consiliare del 19 novembre 2012)

IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

- Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 14-15 novembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(*Consigli di disciplina territoriale*)

1. Ai sensi dell'art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137, presso i Consigli territoriali dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina territoriale ai quali sono affidati i compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Q. A. L.

Ally



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

2. I Consigli di disciplina di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Collegi territoriali, individuati sia tra gli iscritti all'albo, sia tra professionisti e(o) esperti esterni alla Categoria.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

4. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno dei quali è composto da tre Consiglieri.

5. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sul procedimento disciplinare.

Art. 3

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati è incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qualunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispondente Collegio, o in seno a un Collegio territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che con la carica di Consigliere Nazionale.

Art. 4

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai Consigli dei corrispondenti dei Collegi territoriali.

2. Gli iscritti al Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente il Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza.



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Collegio territoriale di appartenenza e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ente medesimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio territoriale di appartenenza e pubblicato sul sito internet di quest'ultimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni;
- di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e(o) di affinità entro il 4° grado con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
- di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e(o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti costituisce causa di ineleggibilità, la quale - previo accertamento del Presidente del Tribunale - si traduce in causa di decadenza quando sopravviene alla nomina a componente il Consiglio di disciplina, ossia quando il Consigliere perde un requisito di eleggibilità nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

5. E' facoltà del Collegio territoriale inserire nell'elenco di cui al precedente comma 1 dei componenti esterni, non iscritti all'albo. Per tali componenti i Consigli territoriali di disciplina la scelta del candidato avviene ad opera del Collegio territoriale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. I componenti esterni possono essere individuati, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia disciplinare.



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

**Art. 5
(Nomina)**

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata a seguito dell'esame dei curricula prodotti, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere costituito da iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati.
2. Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 1, non sia pervenuta alcuna candidatura, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio territoriale procede d'ufficio a integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a ricoprire l'incarico.
3. Dopo l'approvazione con apposita deliberazione consiliare, l'elenco dei candidati è senza indugio pubblicato sul sito internet del Collegio territoriale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).
4. L'elenco dei candidati - unitamente ai loro *curricula* professionali - è immediatamente trasmesso, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché questi provveda, senza indugio, a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'albo del corrispondente Collegio territoriale.
5. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina è immediatamente comunicata agli uffici del corrispondente Collegio territoriale, per consentire – su iniziativa del Presidente - il successivo insediamento dell'organo e assicurare la pubblicazione sul sito internet dell'Ente medesimo, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).
6. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede per mezzo dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, seguendo l'ordine all'uopo da questi prestabilito. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuati discrezionalmente dal Consiglio del Collegio territoriale, all'interno della quale il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

glw

[Handwritten signature]



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Art. 6

(Durata e prorogatio)

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio del Collegio territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Art. 7

(Commissariamento)

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del dpr 7 agosto 2012 n. 137, il Ministro della Giustizia può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del Ministro della Giustizia, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'elenco dei candidati - di cui al precedente articolo 5, comma 1 - dovrà essere inviato al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli dei Collegi territoriali in carica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina la funzione disciplinare di loro competenza è esercitata dai Consigli territoriali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Art. 9

(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Enrico di W.

Fluidd